

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente:

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini ed altri senatori

«Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri ed altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

«Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'alto Adriatico» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella ed altri senatori
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 7, 13 e passim
BOSCO (DC), relatore alla Commissione	2, 7, 10 e passim
CUTRERA (PSI)	10, 16
FABRIS (DC)	12, 16
FERRARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	10, 17
GOLFARI (DC)	16
SPECCHIA (MSI-DN)	17
TORNATI (PCI)	15

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo**» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
- «**Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente**» (256), d'iniziativa del senatore Libertini ed altri senatori
- «**Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo**» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri ed altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
- «**Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico**» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella ed altri senatori
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente», d'iniziativa del senatore Libertini ed altri senatori; «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo», d'iniziativa del senatore Fabbri ed altri senatori.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'alto Adriatico», d'iniziativa dei senatori Zanella, Pizzol, Agnelli Arduino, Cutrera, Forte, Marniga, Scevarolli, Fogu, Mariotti, Putignano, Natali, Calvi, Bozzello Verole, Acone, Pizzo, Pezzullo, Innamorato e Pierri.

Data la identità della materia, propongo che i quattro disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Nel riprendere l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 16 novembre scorso, ricordo che la discussione generale era stata dichiarata chiusa.

Pertanto, invito il relatore a prendere la parola per la replica.

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho presentato una serie di emendamenti - evitando, peraltro, di distaccarmi dall'impianto complessivo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e che io considero come testo base - al solo scopo di migliorarlo alla luce anche dei suggerimenti e delle critiche che in parte sono state avanzate nel corso della discussione generale che abbiamo tenuto in questa sede.

Ci sono alcuni interventi sul testo, specialmente sui primi articoli, sui quali da più parti erano venute osservazioni circa un dettaglio eccessivo, per cui abbiamo fatto un'opera di sintesi e di semplificazione.

Passando subito ad illustrare l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, voi vedrete che vi è, specialmente nel comma 1, una più chiara indicazione delle attività attraverso le quali si realizza la finalità della difesa del suolo e vi è una sintetica indicazione, al comma 2, della difesa del suolo come salvaguardia del territorio, ivi compreso quello agricolo e il sottosuolo, dai processi geologici, dalle acque e da fattori di altra natura.

C'è una novità abbastanza importante. Infatti, in realtà, all'interno del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, in altri articoli vi era solo un riferimento occasionale al problema della tutela delle acque, che è un problema affrontato dalla prima «legge Merli» e che, come sappiamo, è ora oggetto di attenzione per un suo completamento.

È sembrato opportuno al relatore di esplicitare con chiarezza - è la prima volta che ciò viene affermato rispetto ai lavori elaborati anche dalla «Commissione De Marchi», e ai successivi studi che sono stati svolti in merito a tale problema - che tra le finalità della difesa del suolo c'è anche quella della tutela delle acque. Noi abbiamo detto «nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge» in quanto vogliamo rimanere all'interno dell'impianto legislativo attuale; poi se ci saranno ulteriori modificazioni o ampliamenti della tutela delle acque con nuovi provvedimenti, naturalmente questi entreranno all'interno di tale sistema.

Vi è una più ristretta e sintetica indicazione dei concetti, rispetto al testo della Camera dei deputati, del significato di che cosa si intende per suolo, per acqua, per corso d'acqua, per bacini idrografici, eccetera.

Al comma 4 del nuovo articolo 1, vedrete che la differenza, praticamente, sta nel fatto che è stato eliminato l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1292, che diceva: «Sono comunque fatte salve le competenze assicurate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

Ci è sembrata praticamente una cosa superflua, perchè mi sembra abbastanza ovvio che le competenze assicurate alle regioni a statuto speciale dalle attuali normative debbano rimanere inalterate.

Mi risulta però, riflettendoci attentamente sopra, che vi è stata un'esplicita richiesta delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Allora, signor Presidente, proporrei al comma 4 di introdurre una piccola aggiunta al mio emendamento, e cioè: «Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, ...».

Con ciò assorbiamo praticamente questa esigenza contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

L'emendamento da me presentato, interamente sostitutivo dell'articolo 2, appresta una soluzione più sintetica e più chiara.

La novità più rilevante del nuovo testo dell'articolo 2 è contenuta al comma 4, che recita testualmente: «È fatto obbligo alle amministrazioni

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè alle istituzioni e agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione competente territorialmente e ai competenti servizi tecnici nazionali, secondo le modalità definite ai sensi del comma 3». Nel testo approvato dalla Camera si prevedeva, invece, che l'obbligo di trasmettere i dati fosse esteso a chiunque raccogliesse dati nel settore della difesa del suolo. Pertanto, la differenza tra il vecchio e il nuovo testo sta nel fatto che in quest'ultimo ci si limita a prevedere che siano obbligate alla trasmissione dei dati soltanto le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo: si tratta in sostanza delle istituzioni e degli enti pubblici, con esclusione dei privati che, secondo la formulazione precedente, potevano ritenersi inseriti.

All'articolo 3, invece, viene aggiunto un secondo comma a quello approvato dalla Camera, nel quale viene riportata una serie di prescrizioni contenute nel testo dell'articolo 4. Tale comma recita: «Le attività di cui al presente articolo sono svolte secondo criteri, metodi e *standards*, nonchè modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti comunque competenti, definiti ai sensi dell'articolo 4, al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di: *a*) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni; *b*) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi».

In pratica si tratta di un'ulteriore affermazione, che mi sembra utile, di modalità di coordinamento e di principi al fine di renderli uniformi, per quanto possibile, in tutto il territorio nazionale. Tale concetto è già presente, come ho già detto, nell'articolo 4, ma qui viene ribadito precisando ulteriormente quali sono i campi per i quali l'omogeneizzazione e il coordinamento finiscono per essere dati essenziali.

Nel nuovo testo dell'articolo 4 - articolo nel quale si faceva riferimento al Consiglio dei ministri - si fa invece riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che naturalmente presuppone una proposta da parte del Ministro dei lavori pubblici e la previa deliberazione dell'organo collegiale, cioè del Consiglio dei ministri. In particolare, ai punti *a*, *b*, *c*) e *d*) del comma 1 sono poi indicate le delibere e gli atti che vengono assunti necessariamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il testo dell'emendamento dovrebbe forse essere corretto laddove si dice, all'inizio del comma 1, «su proposta del Ministro dei lavori pubblici» in quanto, secondo tale formulazione, sembrerebbe che tutti i decreti di cui a tale articolo debbano essere adottati su proposta del Ministro dei lavori pubblici. In realtà, nel comma 3 dello stesso articolo 4 è detto con chiarezza che il Comitato dei ministri, previsto al comma 2 dell'articolo, propone al Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento. Pertanto, per maggiore correttezza e per garantire l'omogeneità dell'intero articolo, proporrei di aggiungere, dopo le parole: «su proposta del Ministro dei lavori pubblici», le altre: «o del Comitato dei ministri di cui al presente articolo». Conseguentemente, al punto *b*) del comma 3, il verbo «adottare» dovrebbe essere sostituito con «proporre», anche perchè quello di proposta è poi l'effettivo potere assegnato con

chiarezza dall'articolo 25 al Comitato dei ministri. In sostanza non vengono introdotte significative modifiche nel comma 1 dell'articolo, che si limita a fornire una indicazione più precisa e sintetica degli atti oggetto dei decreti e degli organi interessati all'adozione degli stessi. Questa indicazione si ritrova nel testo, esplicitata con maggiore chiarezza, negli articoli relativi ai servizi tecnici, al bacino, ai programmi, nei quali si fa riferimento all'articolo 4.

Pertanto, il testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 da me proposto è il seguente:

1. «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Comitato dei ministri di cui al presente articolo e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, nonchè per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, di quelli di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale;

c) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25;

d) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega,» - è stata eliminata la figura del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, già prevista dal testo della Camera - «è composto dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile.

3. Al Comitato dei ministri di cui al comma 2 spetta:

a) l'alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali;

b) proporre lo schema di programma nazionale di intervento;

c) coordinare nel settore i programmi di intervento dello Stato con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale e verificarne l'attuazione;

d) adottare gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività conoscitiva dei servizi tecnici nazionali.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti».

In sostanza, come si evince anche dall'emendamento proposto al precedente articolo 3, si insiste molto sulla funzione di coordinamento, che è essenziale e fondamentale in un impianto legislativo che, per il rispetto del principio del pluralismo dei nostri organi istituzionali, naturalmente rischia di mancare proprio della funzione del coordinamento. Sappiamo tutti che il pluralismo funziona bene quando c'è non

solo una corretta distribuzione dei poteri e delle funzioni ma anche un sistema di coordinamento imputato ad organi con precisione e con attribuzione di poteri validi di intervento.

Anche per quel che riguarda la segreteria tecnica, c'è una modificazione rispetto alla soluzione adottata dalla Camera dei deputati, come si rileva dal testo di cui ho dato lettura.

La segreteria tecnica in passato era soltanto una direzione del Ministero dei lavori pubblici; ci sembra più opportuno, poichè le competenze sono diffuse all'interno dei diversi Ministeri, che ognuno di essi possa contribuire anche alla costituzione della segreteria tecnica del Comitato dei ministri.

Propongo di modificare poi all'articolo 5 - ci troviamo in una materia di competenza del Ministero dei lavori pubblici - la lettera d) della soluzione adottata dalla Camera dei deputati.

Per chiarezza è forse il caso di leggere innanzitutto quest'ultimo testo; esso recita: «Il Ministero dei lavori pubblici... d) predispone, di intesa con il Ministero dell'ambiente, la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale da allegare alla relazione generale sulla situazione economica del paese e quella sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento da allargare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29».

La proposta che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione è la seguente: «Il Ministero dei lavori pubblici... d) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione del programma triennale, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sull'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali».

A me sembra più corretta questa formulazione, anche per il fatto che ciascun Ministro deve collaborare per la stesura di tutte le relazioni avvalendosi dei servizi tecnici nazionali. Mi sembra importante ribadire che nel momento in cui andiamo a potenziare - perchè in realtà di ciò si tratta - e ad unificare i servizi tecnici nazionali accorpandoli istituzionalmente anche all'interno della Presidenza del Consiglio, le diverse relazioni richieste alla competenza di ciascun Ministro, per quanto riguarda gli aspetti tecnici e le valutazioni complessive che derivano, saranno frutto della collaborazione dei vari servizi tecnici nazionali.

All'articolo 6, propongo di sostituire i commi 1, 2 e 3 del testo della Camera con i seguenti:

1. «È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonchè del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM);

f) un esperto nel settore dell'organizzazione amministrativa designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Del Comitato nazionale, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonchè il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il direttore del servizio della prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente».

PRESIDENTE. Senatore Bosco, vorrei un chiarimento. Mentre nel testo della Camera dei deputati si parla di «esperti particolarmente qualificati... designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici in rappresentanza dei diversi Ministeri», nel suo emendamento si parla di «rappresentanti di ciascuno dei Ministeri». Questo vuol dire, a suo avviso, che i rappresentanti sono funzionari o possono anche essere esterni all'organizzazione dei vari Dicasteri?

BOSCO, relatore alla Commissione. A mio avviso, è abbastanza strano inserire nella legge la dizione «esperti particolarmente qualificati», perchè tale qualificazione non si sa mai bene in che cosa debba consistere.

PRESIDENTE. Non intendo certamente aprire una discussione su questo punto, sul quale si potrà tornare in sede di esame degli articoli, magari specificando se questi esperti debbano o meno essere dei funzionari.

BOSCO, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'articolo 7, si propone di sostituire il comma 2 del testo della Camera nel senso di prevedere che: «Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente». Questo - ma la considerazione concerne anche altri emendamenti precedenti e specialmente quello all'articolo 6 - per rispettare il principio della diarchia tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'ambiente, avendo inserito tra le finalità quella della difesa delle acque dall'inquinamento la cui competenza spetta al Ministero dell'ambiente.

L'articolo 8, concernente la collaborazione interministeriale, viene riformulato prevedendo che: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 6 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge». Tale formulazione, che forse potrebbe apparire più «morbida», sembra al relatore più corretta e rispettosa del nostro sistema delle competenze in quanto la richiesta non può giungere che per il tramite del Ministro competente e si specifica meglio l'obbligo a provvedere da parte delle amministrazioni dello Stato.

Dell'articolo 9, concernente i servizi tecnici nazionali, si propone la seguente nuova formulazione:

«1. Sono istituiti i servizi tecnici nazionali, sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso il Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; dighe; sismico; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonchè delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonchè quelle del Corpo forestale dello Stato.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, nonchè i Comitati di bacino, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale per la difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente».

Con questa indicazione ho ritenuto praticamente di realizzare un accesso diretto alla funzione dei servizi tecnici da parte degli organismi ministeriali che hanno una più diretta competenza rispetto a questi servizi. Seguono gli altri commi:

«4. I servizi tecnici nazionali, che operano in modo coordinato ed unitario, hanno le seguenti funzioni:

- a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;
- b) realizzare il sistema informativo e la rete nazionale integrati di sorveglianza e di rilevamento, secondo quanto previsto al comma 5;
- c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione e alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri confluiscono nei servizi tecnici nazionali le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativa al sistema informativo e di monitoraggio».

A proposito di questo comma devo dire che, da parte del Ministero dell'ambiente, mi era stato suggerito un testo che, in luogo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da me proposto, prevedeva che, nell'ambito del sistema informativo unico, dovesse riconoscersi autonomia gestionale ed organizzativa al sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA), operante presso il Ministero dell'ambiente, secondo la disciplina dettata dalla legge sui programmi di salvaguardia ambientale. Ho cercato di venire incontro all'esigenza segnalata con una formulazione leggermente diversa. Poichè, sulla base della legge finanziaria, sono stati assegnati al Ministero dell'ambiente fondi per costituire il già citato SINA e visto che da parte di questo Ministero sono già state avviate alcune iniziative, mi è sembrato corretto prevedere che dette iniziative siano in pratica trasferite all'interno del servizio tecnico nazionale, anche per evitare che vadano disperse, il che sarebbe veramente segno di irresponsabilità. Questo mi pare giusto nel senso che, nel momento in cui abbiamo espresso in più parti questo concetto di servizio tecnico nazionale unitario, sarei preoccupato di cominciare a fare, proprio nel provvedimento istitutivo, una serie di eccezioni sul piano del servizio informativo.

Vorrei che tutto ciò fosse presente anche al senatore Cutrera: se effettivamente il servizio informativo presso il Ministero dell'ambiente avesse delle finalità che non sono in qualche modo assorbite all'interno del servizio tecnico nazionale, nulla vieta che si possa prevedere un sistema di diarchia così come abbiamo previsto per tutto il meccanismo che stiamo mettendo in piedi. Se invece, attraverso questa formula che assorbe l'esperienza però mantiene il concetto della unitarietà, si potesse trovare un'intesa, mi pare che questa sarebbe, a mio giudizio, la soluzione migliore, perchè si tratta di uno sforzo che è stato compiuto proprio allo scopo di tener presenti le esigenze di chi sulla base di una normativa ha già avviato un impianto di servizio di informazione nazionale.

Il comma 6 del testo dell'articolo 9 da me presentato recita: «Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati».

In sostanza, si tende a sottolineare come sia stato fatto in modo che in realtà la partecipazione del Ministro all'interno del Comitato tecnico sia un qualcosa di fondamentale; è come se un Ministro avesse il servizio tecnico all'interno del proprio Ministero, perchè per le attività di competenza di ciascun Ministero i servizi tecnici sono collocati all'interno del Comitato dei ministri, e ricevono sia da quest'ultimo che dal Ministro competente le opportune direttive qualunque sia la sede.

Vorrei dire in particolare al senatore Cutrera che se il problema costituito dal servizio informativo dovesse rivelarsi tale, non avrei alcuna difficoltà a lasciare la struttura dove ora sta nascendo; se per esempio il sistema informativo nazionale avesse delle funzioni che vanno al di là di quelle previste nel servizio tecnico nazionale. Se invece è tutto ricadente all'interno del servizio di informazione nazionale pensiamoci un attimo, perchè a questo punto dovremmo operare una scelta. D'altra parte, vi è una disponibilità a ragionare e io ho manifestato quali sono le mie opinioni.

CUTRERA. Anche da parte mia c'è la massima comprensione del problema, ma ci sono aspetti che vanno al di là di questo argomento. Infatti c'è tutta la problematica dei parchi: dove la poniamo all'interno di questo provvedimento?

BOSCO, *relatore alla Commissione*. I parchi non possono collegarsi al servizio tecnico?

CUTRERA. Certo.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se ne occuperà la normativa sui parchi.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Basta che si riunisca il Comitato dei ministri e decide su questo problema.

Il comma 7 dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 da me presentato, recita: «Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonchè i responsabili dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. Il presidente del Consiglio dei direttori è designato, secondo un turno annuale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto».

Ci è sembrato opportuno, non potendo portare questi servizi tecnici all'interno dei servizi tecnici nazionali, realizzare un coordinamento tra loro in modo diretto, facendo collaborare assieme i direttori dei singoli servizi.

L'emendamento da me presentato all'articolo 9 così continua:

«8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, da servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, nonchè degli altri organismi indicati al comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione e al potenziamento dei servizi tecnici menzionati al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi e ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo e della rete nazionale integrati di sorveglianza e rilevamento;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonchè di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, geologico e dighe fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonchè dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico, mareografico, sismico, dighe e geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministra-

zioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. I provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui Dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio».

FABRIS. Senatore Bosco, lei non parla mai del servizio cartografico.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Il servizio cartografico deve intendersi ricompreso in quello geografico.

FABRIS. Sì, però sarebbe opportuno che il servizio cartografico venisse almeno citato.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Si potrà senz'altro tornare su questo punto in sede di esame degli emendamenti agli articoli.

Non ho ritenuto di dover proporre modifiche agli articoli 10 e 11, concernenti, rispettivamente, le regioni e gli enti locali e altri soggetti, mentre per quanto riguarda l'articolo 12, concernente il Comitato di bacino di rilievo nazionale, propongo che il comma 2 del testo della Camera sia sostituito con il seguente: «2. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene alla tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi della presente legge, ed è composto dai Ministri predetti e da quelli dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, ovvero da Sottosegretari delegati, nonché dai presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti». Anche in questo caso si è inteso, rispetto al testo della Camera, introdurre un principio di diarchia per tenere presenti le differenze di competenza che sono state introdotte dall'articolo 1, che specifica le finalità della legge.

Anche del comma 4 dell'articolo 12 si suggerisce una nuova formulazione, con la quale s'intende proporre al comitato tecnico un segretario generale cui sono attribuite specifiche competenze. A proposito di questo punto era stata espressa una opinione diversa secondo la quale il segretario generale dovrebbe avere una rilevanza maggiore all'interno del sistema, a tal fine prevedendo che il segretario generale faccia parte anche del comitato istituzionale e quindi che non partecipi - come è previsto nel testo che propongo - soltanto con funzioni consultive all'interno del suddetto comitato. La mia proposta si collega al fatto che il segretario generale praticamente dovrebbe essere organo esecutivo. Secondo la diversa opinione che ho ricordato, si chiede, invece, che il segretario generale diventi componente effettivo, quindi anche con potere deliberante, del comitato istituzionale e che alle dipendenze del segretario generale sia posta anche la segreteria tecnico-operativa dei bacini dell'Adige, del Po, dell'Arno, del Tevere e del Volturno. Diversamente, nel testo da me predisposto si propone che nei suddetti bacini, stante il loro particolare rilievo nazionale, vengano applicate le disposizioni di cui all'articolo 12 fino alla ridefinizione, con successivo provvedimento, delle funzioni e delle competenze del

segretario generale. Ho ritenuto di dover sottolineare queste diversità di impostazione perchè credo che su questo punto occorrerà riflettere tutti insieme. Personalmente sono disponibile ad ulteriori approfondimenti e aperto a diverse valutazioni che dovessero venire dalla Commissione.

Per quanto riguarda, in particolare, la disposizione che ho inteso proporre con il comma 9, devo chiarire che l'emendamento è motivato dal fatto che, come è noto, il disegno di legge relativo al piano triennale offre già alcune soluzioni per quanto riguarda in particolare il bacino del Po, relativamente alla figura del segretario generale. Ho ritenuto pertanto opportuno rinviare, per quanto riguarda la definizione delle funzioni del segretario generale, al predetto disegno di legge, ove tale figura è stata introdotta per la prima volta.

PRESIDENTE. Ad una prima lettura sembra che nello stesso articolo si istituisca il segretario generale e se ne preveda già la modifica di funzione.

BOSCO, relatore alla Commissione. La mia voleva essere una mediazione per non considerare bloccato questo aspetto; non credo che manchi la buona volontà per trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Sarebbe assai strana una legge che già al suo interno prevede di dover essere modificata; pertanto mi auguro che venga trovato un accordo.

BOSCO, relatore alla Commissione. All'articolo 14, relativo ai bacini di rilievo nazionale dell'Adige, del Po, dell'Arno, del Tevere e del Volturno, ho presentato un emendamento che si propone di inserire nei piani di tali bacini apposite integrazioni relative al risanamento delle acque e alla tutela dall'inquinamento, attraverso apposite sessioni di lavoro presiedute dal Ministro dell'ambiente.

All'articolo 15 propongo di sostituire i commi 2 e 3 del testo della Camera con i seguenti:

«2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche. Sono altresì delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;
- d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la gestione ed il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere».

All'articolo 17, al comma 4, propongo di sopprimere le parole, collocate in altra formulazione all'articolo 12, comma 2, «che, per tale funzione, nei primi è presieduto dal Ministro dell'ambiente». Si tratta di una semplice correzione.

Altre correzioni, in coerenza con quanto abbiamo già detto a proposito dell'articolo 4, vengono proposte con l'emendamento all'articolo 18 relativo ai piani di bacino di rilievo nazionale. Si tratta, peraltro, di correzioni di importanza relativa.

All'articolo 20 si propone di sostituire il comma 4 al fine di prevedere, in caso di mancata intesa fra le regioni interessate, un maggior coinvolgimento del Comitato nazionale per la difesa del suolo nel senso di renderne più immediato l'intervento.

All'articolo 24 si propone una modifica collegata all'esigenza di far sì che non rimanga fuori dalla regolamentazione ivi prevista il servizio geologico d'Italia.

All'articolo 25 vorrei proporre una modifica della rubrica che diventerebbe: «Programma nazionale per il finanziamento per il triennio». Inoltre, propongo di sostituire il comma 2 del testo della Camera con il seguente:

«2. La legge finanziaria determina, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge, da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 25 ho presentato un emendamento, dopo aver sentito il parere di diversi componenti di questa Commissione, che tende ad eliminare il riferimento al testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che ci sembra del tutto superfluo: in esso si introduce un divieto, ma poichè c'è un organo che distribuisce i fondi all'interno delle diverse regioni, è quest'ultimo che deve decidere se applicare o no la legge sugli interventi nel Mezzogiorno. In questo caso non è mai stato fatto, per cui sarebbe del tutto superfluo inserirlo nel comma 4, secondo periodo, dell'articolo 25 del disegno di legge n. 1292.

All'articolo 30, propongo di sostituire il comma 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che parla del bacino sperimentale. Tale emendamento recita: «1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale, in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e dei criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge».

Oltre alle competenze del Ministero dell'ambiente quest'ultima parte mi sembra importante visto che ci troviamo in un bacino che ha un trattamento particolare, perchè serve come sperimentazione rispetto agli altri.

Ho poi presentato alcuni emendamenti agli articoli 30, 31 e 32 relativi alla copertura finanziaria, collegati alla legge finanziaria così come è stata approvata, per cui si tratta di una razionalizzazione in termini di attualità della situazione finanziaria del paese secondo alcune normative che abbiamo approvato.

Chiedo scusa ai colleghi per il tempo che ho dovuto utilizzare, ma ho cercato di essere il più breve possibile.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, la ringrazio perchè nella sintesi ha esposto variazioni significative, innovative ed importanti, tant'è che ritengo opportuno - dopo la sua relazione - che le sue proposte emendative siano oggetto di un certo approfondimento. Propongo di rinviare tale discussione ad altra seduta, limitandoci oggi a chiederle, senatore Bosco, eventuali chiarimenti in ordine alla esposizione fatta.

BOSCO, relatore alla Commissione. Vorrei, preliminarmente, far presente alla Commissione che questa normativa è molto attesa e credo abbastanza importante. Oggi abbiamo un sistema per cui se non utilizziamo in qualche modo il programma previsto, rischiamo di saltare due mesi.

Abbiamo l'esigenza di chiudere abbastanza rapidamente questo discorso, anche perchè se vogliamo approvare delle modifiche al provvedimento al nostro esame dobbiamo poi dar tempo alla Camera dei deputati di approvarlo in tempi brevissimi.

Quindi, sarebbe il caso di stabilire, tutti quanti d'accordo, una procedura ben precisa senza naturalmente togliere nulla al dibattito. Per cui potremmo stabilire un termine per far sì che tutti i colleghi esaminino gli emendamenti che sono stati presentati, per poi riunirci di nuovo per svolgere una discussione preliminare all'esame degli emendamenti, in modo da trovare anche una piattaforma di intese su tali questioni; forse ciò sarebbe opportuno.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, ho ascoltato la sua proposta, però credo sia necessario che, prima di entrare nel merito, ciascun Gruppo esprima, sia pur brevemente, perchè tutti siamo perfettamente coscienti dell'urgenza di questo provvedimento legislativo, i propri orientamenti di massima, nel giro di una seduta, sugli emendamenti da lei proposti.

Si potrà poi procedere al dibattito, ricordando che ci troviamo in sede redigente e quindi la discussione deve essere svolta come se ci trovassimo in Assemblea e non secondo quel tipo di discussione a ruota libera che di solito viene svolta in sede referente.

TORNATI. Le proposte emendative presentate dal senatore Bosco, ad una prima lettura, sono senza alcun dubbio estremamente interessanti e nello stesso tempo complesse, e di fatto pervadono pressochè l'intero testo del disegno di legge al nostro esame.

Anche se alcune questioni non si riferiscono ad interventi sostanziali, tuttavia ci costringono ad una rilettura coordinata di tutti gli articoli, perchè alcuni emendamenti, evidentemente, seppure non in modo sconvolgente, introducono comunque dei cambiamenti.

Pertanto, non credo si debba riprendere la discussione di carattere generale ma, visti gli emendamenti del relatore e in considerazione del fatto che altri ne potranno essere presentati, la mia proposta è che l'intera settimana dal 14 al 18 febbraio sia dedicata esclusivamente all'esame del provvedimento in questione, con l'impegno di giungere alla sua approvazione entro quella stessa settimana. Secondo questo calendario, si avrebbe tutto il tempo per esaminare gli emendamenti del relatore e per presentarne eventualmente altri. L'impegno a concludere l'esame con l'approvazione del provvedimento entro la settimana anzidetta non significa che, qualora dalla discussione dovessero emergere elementi di un certo rilievo, non si possa prolungare, sia pure per un tempo breve, l'esame del provvedimento; ritengo però che l'impegno - questa almeno è l'opinione del nostro Gruppo - debba essere assunto in maniera formale in questa sede.

PRESIDENTE. Sono senz'altro d'accordo, senatore Tornati, sulla necessità e l'urgenza di concludere l'esame del provvedimento. Devo però fare presente che è necessario, per procedere alla discussione in sede redigente, che le Commissioni 1^a e 5^a esprimano il parere sugli emendamenti presentati. Pertanto, per attuare il programma proposto dal senatore Tornati, che io condivido, è necessario che gli emendamenti da inviare alle Commissioni anzidette siano presentati entro mercoledì della prossima settimana. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, l'esame del provvedimento non potrebbe, in assenza dei prescritti pareri, proseguire. Stando così le cose, riterrei forse più utile sospendere l'esame in sede redigente per cercare di individuare, in sede di Ufficio di Presidenza, le modalità procedurali da seguire.

GOLFARI. Signor Presidente, pur essendo d'accordo sull'esigenza di valutare le interessanti proposte di modifica del relatore, ritengo si debba comunque arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento e quindi fare in modo che tutti gli emendamenti, sia quelli già proposti dal relatore che quelli che eventualmente saranno presentati da altre parti politiche, siano al più presto sottoposti all'esame delle Commissioni 1^a e 5^a.

CUTRERA. Desidero innanzitutto dare atto al relatore del lavoro svolto, con il quale egli ha cercato anche di tenere conto dei risultati della discussione generale svoltasi in questa sede nel mese di novembre. Tale lavoro - come è stato poc'anzi osservato - ha portato all'introduzione di modifiche, anche importanti e sostanziali, a quasi tutti gli articoli. La mia impressione è che da tutte le parti politiche emerga la ferma volontà di giungere al più presto alla definizione del provvedimento, pur tenendo conto delle novità procedurali introdotte dal Regolamento. Occorre però dire che sussistono notevoli perplessità che, pur non toccando il merito del lavoro svolto (essendo evidente il tentativo di miglioramento dell'ipotesi iniziale sottoposta al nostro esame), rifletto-

no il fatto che questo provvedimento, così largamente atteso, rimane comunque molto al di sotto delle attese della gente e delle esigenze del paese.

FABRIS. Intervengo brevemente, signor Presidente, per dire sostanzialmente tre cose. Innanzitutto, per rivolgere un ringraziamento al relatore, che ha certamente svolto un notevole lavoro di affinamento del testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento nel tentativo, che riteniamo riuscito, di riequilibrare il rapporto tra competenze del Ministero dei lavori pubblici in materia di politica ambientale ed intervento del Ministero dell'ambiente il quale, ovviamente, nel momento in cui si riconduce nell'ambito della sua competenza la valutazione complessiva del territorio, necessita di garanzie per poter intervenire con autorità in una materia che, ripeto, è stata fino a poco tempo fa di competenza dei Lavori pubblici. Vi è il problema della presenza territoriale delle regioni e degli enti locali che non può essere trascurato, posto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha attribuito loro delle competenze e che vi sono delle zone d'ombra rispetto alle quali invece queste competenze non sono chiaramente attribuite. Ritengo che il grande sforzo compiuto dal collega Bosco, volto a ripristinare un modo autonomo di gestione rispetto al passato, sia stato notevole ed abbia portato a risultati apprezzabili; pertanto lo ringraziamo. Aggiungo inoltre che anche noi consideriamo questo argomento urgente ed auspichiamo che venga approvato quanto prima. Abbiamo in cantiere altri disegni di legge sul territorio, soprattutto dal punto di vista ambientale ed ecologico, i quali non potranno più fare riferimento, qualora il disegno di legge al nostro esame venisse approvato, a quanto in esso contenuto perchè vogliamo che vi sia un'autorità unica che gestisca il territorio nella sua globalità. Il disegno di legge in titolo diventa quindi un punto di riferimento per tutta la pianificazione e la legislazione successive.

Alcuni aspetti del disegno di legge necessitano di qualche approfondimento, anche in considerazione delle novità che sono state introdotte rispetto al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati ed in considerazione delle numerose implicazioni che esse presuppongono, data la vastità della materia. Il Gruppo della Democrazia cristiana ribadisce la sua piena disponibilità a collaborare per migliorare un testo che ci sembra assai stimolante e che potrà essere trasmesso alla Camera dei deputati nella speranza che si giunga ad una sollecita approvazione definitiva.

SPECCHIA. Signor Presidente, l'egregio lavoro svolto dal collega Bosco ha in sostanza portato ad un disegno di legge diverso rispetto a quello pervenutoci dalla Camera dei deputati. In considerazione del fatto che un provvedimento sulla difesa del suolo è atteso ormai da molto tempo e che tutti, Governo, maggioranza ed opposizione, sentiamo l'esigenza di arrivare ad una soluzione definitiva, dobbiamo cercare nel contempo di fare presto e bene. Il mio timore è che, proprio perchè ci troviamo di fronte a proposte interessanti, certamente migliorative ed in alcune parti sostanzialmente modificative del testo della Camera dei deputati, si manifesti un'esigenza di approfondimento

che mal si concilia con la necessità di approvare celermente il disegno di legge. Dovremmo, pertanto, cercare delle soluzioni temporali e di organizzazione del nostro lavoro che tengano conto di questa duplice esigenza.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ha sempre collaborato con entrambi i rami del Parlamento, anche se devo dire che le opinioni del Governo non sono sempre state accolte dalle Commissioni. I testi dei disegni di legge governativi sulle materie di mia competenza corrispondono a quanto il Ministero dei lavori pubblici pensa sulle singole questioni; si cerca di lavorare per far sì che il testo finale risponda al meglio alla domanda generale. È fuori di dubbio che vi sia un'urgenza ed un interesse generale all'approvazione di un disegno di legge sulla materia che stiamo trattando. Il Governo ha fornito la sua collaborazione, nel senso che ha accettato di operare sulla base di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, proprio per rendere più celere il cammino del provvedimento che è atteso ormai da molto tempo.

Avendo preso nota di quanto è stato qui detto, posso dire che indubbiamente il Governo sente l'esigenza di compiere alcuni approfondimenti su determinati punti specifici. Chiedo, pertanto, che le convocazioni della Commissione siano preventivamente concordate con il Governo per evitare che la concomitanza di più impegni impedisca uno svolgimento corretto del lavoro.

Il Governo vorrebbe inoltre, al fine di una migliore definizione del lavoro da compiere, concordare alcuni emendamenti con il relatore. Ricordo, a questo proposito, che siamo in seconda lettura e quindi operare delle modificazioni significa far tornare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento. Non vorrei che decisioni affrettate, prese sulla base della necessità di far presto, provochino poi un ulteriore ritorno al Senato. Il nostro intento non è quello di far presto in questa fase, bensì di chiudere nel più breve tempo possibile l'intero *iter* del disegno di legge.

PRESIDENTE. Posso assicurare al sottosegretario Ferrari che la 13^a Commissione è abituata a lavorare in modo serio.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI